



Roma, 6 ottobre 2010

Al Commissario dell'ISPRA
Prof. Vincenzo Grimaldi
Via V. Brancati, 48 – 00144 Roma

Ai Sub Commissari dell'ISPRA
Dott. Stefano La porta
Dott. Emilio Santori
Via V. Brancati, 48 – 00144 Roma

Al Direttore del Dipartimento Affari Generali e Gestione
del Personale - ISPRA
Dott. Marco La Commare
Via V. Brancati, 48 – 00144 Roma

e p.c. Al Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
On. Stefania Prestigiacomo
Via C. Colombo 44 - 00147 Roma

Oggetto: Consiglio Scientifico ISPRA.

Con disposizione commissariale n.1684/10, l'ISPRA ha emanato il regolamento elettorale relativo all'elezione del membro del Consiglio Scientifico previsto dall'art. 8 comma b) del Regolamento di costituzione dell'ISPRA.

La UIL RUA rileva almeno due evidenti incongruenze nel regolamento elettorale.

La prima riguarda l'art. 3 del regolamento elettorale che individua, quali titolari del diritto di elettorato attivo, esclusivamente il personale appartenente ai livelli I-III.

Tale previsione è, ad avviso della scrivente o.s., un'arbitraria ed errata interpretazione dell'art. 8 comma b) del Regolamento ISPRA che invece indica quale elettorato attivo il “*personale tecnico-scientifico dell'ISPRA*”, senza specificare lo stato giuridico ma la competenza degli aventi diritto.

Questa restrittiva interpretazione, esclude di principio il personale tecnico dei liv. IV-VIII e tutti i dirigenti area VII, indipendentemente dalla caratterizzazione tecnica e/o scientifica della loro attività.

Alla luce dell'interpretazione dell'amministrazione, si verifica addirittura il paradosso che i dirigenti area VII **responsabili di strutture tecnico/scientifiche**, non sarebbero annoverabili tra il personale tecnico-scientifico dell'Istituto!

La seconda incongruenza, riguarda l'art. 4 (Elettorato Passivo).

In questo caso, secondo il regolamento elettorale, sono titolari del diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I-III EPR, nonché professori universitari, ricercatori e tecnologi di altri enti, o esperti, anche stranieri, di **comprovata qualificazione scientifica**, nei settori di competenza dell'Istituto.

La UIL in primo luogo ritiene che il membro eletto dal personale ISPRA a far parte del Consiglio Scientifico debba essere individuato tra la comunità scientifica ISPRA e non esterno all'Istituto, in secondo luogo non comprende **chi** dovrebbe valutare e **quando**, la “*comprovata qualificazione scientifica*” di eventuali candidati esterni.

La UIL RUA ritiene pertanto necessario annullare la procedura avviata e modificare il citato regolamento elettorale, che non solo interpreta arbitrariamente quanto previsto dal Regolamento ISPRA ma addirittura ne stravolge oggettivamente il contenuto.

Distinti saluti.

UIL RUA